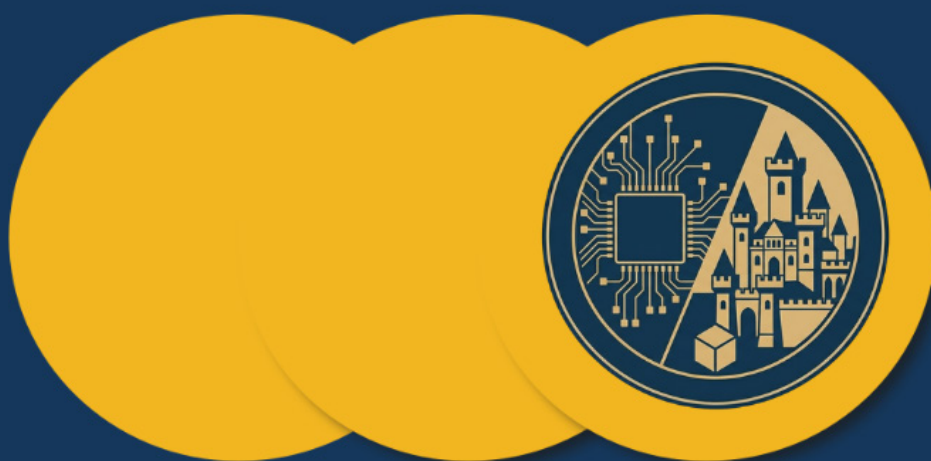


8 • 1 • 2026



Per una critica del tecnofeudalesimo
Mauro Santaniello, Chiara Spiniello

NAD

Nuovi Autoritarismi e Democrazie:
Diritto, Istituzioni, Società

Saggi

PER UNA CRITICA DEL TECNO-FEUDALESIMO

TOWARDS A CRITIQUE OF TECHNO-FEUDALISM

*Mauro Santaniello, Chiara Spiniello** ORCID: MS 0000-0001-5582-622X CS 0009-0006-4735-2515

ABSTRACT

[It.] Negli ultimi anni la letteratura in tema di tecno-feudalesimo è cresciuta in modo significativo. Pur muovendo dall'esegesi della stessa, questo saggio ne mette in discussione le premesse e ne propone un parziale superamento. L'argomentazione si sviluppa lungo tre direttrici: (i) collocare la nozione nel quadro delle trasformazioni dello spazio digitale; (ii) riconcettualizzare il rapporto tra Stato e corporation digitali; (iii) indagare l'intreccio tra potere e conoscenza che struttura l'assetto tecno-feudale. In chiusura, il contributo offre un bilancio critico del concetto di tecno-feudalesimo, mettendone in luce limiti e potenzialità euristiche.

Parole chiave: Tecno-feudalesimo – Corporation digitali – Stato costituzionale di diritto – Sovranità digitale – Cyberspazio.

[Eng.] Over recent years, the literature on techno-feudalism has expanded considerably. Whilst taking as its point of departure an exegesis of that literature, this essay subjects its premises to scrutiny and proposes a partial rethinking that moves beyond it. The argument proceeds along three lines: (i) situating the notion within the broader transformations of the digital sphere; (ii) reconceptualising the relationship between the state and digital corporations; and (iii) examining the entanglement of power and knowledge that structures the techno-feudal configuration. In conclusion, the contribution offers a critical appraisal of the concept of techno-feudalism, highlighting its limitations and heuristic potential.

Keywords: Technofeudalism – Digital Corporations – Constitutional Rule-of-Law State – Digital Sovereignty – Cyberspace.

* Mauro Santaniello è Professore Associato in Scienza politica presso il Dipartimento di Scienze Aziendali - Management e Innovation Systems (DISA-MIS), Università degli Studi di Salerno (ror: 0192m2k53), msantaniello@unisa.it. Chiara Spiniello è Assegnista di Ricerca in Scienza politica presso il Dipartimento di Scienze Aziendali - Management e Innovation Systems (DISA-MIS), Università degli Studi di Salerno (ror: 0192m2k53). I paragrafi 1 e 4 sono attribuibili a Chiara Spiniello, mentre i paragrafi 2 e 5 a Mauro Santaniello; il paragrafo 3 e le conclusioni (par. 6) sono scritti congiuntamente. Il presente contributo è uno dei risultati delle attività di ricerca svolte nell'ambito del progetto PRIN 2022K1T-SBC - Digital Sovereignty in Comparative Perspective: State Authority, Corporate Power and Fundamental Rights in Cyberspace (CUP Master D53D23007300006). Il testo è stato sottoposto a doppio referaggio cieco. Corresponding author: Mauro Santaniello



SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Fortezza Cyberspazio. 3. Lo Stato e le Corporation digitali. 4. (cosa resta de) I fondamenti costitutivi dello Stato costituzionale. 5. Monasteri, Cattedrali e Tecnopoli. 6. Conclusioni.



1. INTRODUZIONE

Poteri privati che agiscono «con forme di cogenza e autorità pubbliche»¹, le *Big Tech* fondano la loro egemonia su meccanismi di governance opachi e inaccessibili e, estendendo la loro influenza sulle leve economiche che muovono l'odierna società – nell'ambito della quale la rendita ha preso il posto del profitto² – concorrono a definire la conformazione di uno spazio cibernetico i cui tratti sono sempre più simili alla rete vassalla dei sistemi politici e sociali d'epoca feudale³. Tale immagine, in cui sembra riecheggiare lo scenario delineato da Blankenship nella sua distopia cyberpunk⁴, è stata peraltro ripresa di recente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nel far riferimento ai «grandi proprietari del web», li ha definiti come «figure di neo-feudatari del Terzo millennio [...] che aspirano a vedersi affidare signorie nella dimensione pubblica, per gestire parti dei beni comuni rappresentati dal cyberspazio [...] quasi usurpatori delle sovranità democratiche»⁵.

Di «rifeudalizzazione della sfera pubblica», in riferimento allo «stretto intrecciarsi dell'ambito pubblico con quello privato», del resto parlava già Habermas nel (lontano) 1962⁶. Tuttavia, è proprio nello spazio cibernetico che forme feudali di rapporti giuridici, politici, economici e sociali vanno strutturandosi più

¹ Così G.M. Lombardi, *Potere privato e diritti fondamentali*, Giappichelli, 1970, 45.

Il tema del rapporto tra poteri pubblici e privati non è certamente nuovo alla riflessione giuridica, si citano qui due grandi classici, rispettivamente della dottrina giusprivatista e costituzionalista, C.M. Bianca, *Le autorità private*, Jovene, 1977 e M. Esposito, *Profili costituzionali dell'autonomia privata*, Cedam, 2003. In argomento si vedano altresì i recenti contributi di G. Di Gaspare, *Poteri privati e Corporation nella globalizzazione*, in *Diritto pubblico*, No. 3, 2021, 847-869; C. Pinelli, *Il costituzionalismo di fronte ai nuovi poteri privati*, in *Economia pubblica*, No. 1, 2023; E. Cremona et al. *I poteri privati nell'era digitale. Libertà costituzionali, regolazione del mercato, tutela dei diritti*, Edizioni scientifiche italiane, 2023; L. Torchia, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, in *il Mulino*, No. 1, 2024, 14-33; M.R. Ferrarese, *Poteri nuovi: privati, penetranti, opachi*, il Mulino, 2024.

² La principale fonte di guadagno delle *Big Tech* non deriva dalla vendita di prodotti o servizi, ma dall'estrazione di rendite dalle piattaforme: proprio come i signori feudali riscuotevano tributi da chi coltivava la loro terra, le *Big Tech* prelevano rendite da chi utilizza i loro domini digitali, imponendo commissioni e condizioni nei *marketplace* e negli *app store*, monetizzando l'accesso e la visibilità tramite algoritmi proprietari e pubblicità comportamentale, e consolidano la dipendenza degli utenti.

Sul punto G. Varoufakis, *Technofeudalism: What Killed Capitalism*, Bodley Head, 2023, 50 ss. nonché C. Durand, *Techno-féodalisme: Critique de l'économie numérique*, Zones, 2020, 152-164.

³ Cfr. M. Santaniello, *Fortezza Internet. L'incastellamento del cyberspazio e il regime feudale della cyber security*, in A. Amoretti (a cura di), *Per una cultura della sicurezza democratica*, Rubbettino, 2021, 131-148.

⁴ Loyd Blankenship descrive, infatti, un processo di corporativizzazione della società, in cui le mega corporation assommano funzioni tipicamente statuali e ridisegnano gli equilibri di governo. Ne deriva un contesto deregolamentato in cui la cittadinanza perde centralità e viene ricondotta a ruoli funzionali all'impresa (lavoratori, clienti, creditori, azionisti), entro rapporti di dipendenza e protezione. Il risultato è un assetto vicino a un "tecno-feudalesimo", con poteri privati che operano come *fiefdoms* e incidono sulla vita individuale e sugli spazi urbani, sempre più instabili e securitizzati. Cfr. L. Blankenship, *Gurps Cyberpunk: High-tech Low-life Roleplaying*, Steve Jackson Games, 1990.

⁵ Cfr. Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella alla Cerimonia di consegna dell'onorificenza accademica di Dottore honoris causa dall'Università di Aix-Marseille: «L'ordre international entre règles, coopération, compétition et nouveaux expansionnismes», 5 febbraio 2025.

⁶ J. Habermas, *Strukturwandel der Öffentlichkeit: Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft*, Hermann Luchterhand, 1962; trad. it. A. Illuminati, F. Masini, W. Perretta (a cura di), *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Laterza, 1971.

rapidamente – e con più estese conseguenze. Priva di ancoraggio territoriale e incline a oltrepassare ordinamenti e confini, la Rete presenta una dinamica intrinsecamente liminale, difficilmente catturabile dagli apparati regolatori classici, e innesca forme di ordine spontaneo⁷ simili alle architetture relazionali dell'esperienza feudale. Come argomenta Joel Kotkin nel suo “The coming of Neo feudalism – a warning to the global middle class”⁸, le infrastrutture digitali – assurgendo al ruolo detenuto durante il feudalesimo dalla terra – sono divenute il baricentro del potere: poche piattaforme⁹ controllano le *information pipelines*¹⁰, definiscono regole d'accesso e di visibilità e praticano un *enforcement* privato che genera rendite e pedaggi in ingresso, riproducendo una gerarchia di signorie digitali su territori non geografici¹¹. Elemento fondamentale per l'esercizio di tale autorità è il c.d. «potere dei dati»¹², ossia la capacità delle architetture di rete di estrarre, inferire e intervenire sui comportamenti e sui mercati grazie al controllo, di fatto, esclusivo di dati, infrastrutture e algoritmi¹³ che determina una concentrazione di potere politico ed economico nelle loro mani. Questo «uso [...] di strategie tecnopolitiche digitali per colpire le vulnerabilità delle istituzioni [...], perseguendo il controllo della regolazione del mercato»¹⁴ è ciò che Petter Törnberg definisce *piattaformizzazione*, una pratica messa in atto al fine di rivendicare una supremazia regolatoria, che si svincola dal e si sottrae al controllo statale, mettendo (conseguentemente) in discussione la distinzione tra potere economico delle corporation e sovranità politica degli Stati. Collaborando (e, talvolta, competendo) con lo Stato, le corporation digitali «mettono in scena una politica che sfida le prerogative del Leviatano»¹⁵: avocando a sé funzioni tipicamente sovrane – quali moneta¹⁶, giurisdizione¹⁷, sicurezza¹⁸, forme surrogate di *welfare*¹⁹, orientamento dell'opinione pubblica e influenza sui flussi elettorali²⁰, riconfigurazione dei mercati del la-

⁷ Così A. Venanzoni, *Neofeudalesimo digitale: Internet e l'emersione degli Stati privati*, in *MediaLaws*, No. 3, 2020, 180.

⁸ Editto da Encounter Books, 2020.

⁹ Si accoglie qui la tesi sostenuta da Srnicek nel suo fondamentale volume *Platform Capitalism*, secondo cui le piattaforme sono «infrastrutture digitali che consentono l'interazione tra due o più gruppi. Esse si collocano pertanto come intermediari che mettono in contatto utenti diversi: clienti, inserzionisti, fornitori di servizi, produttori, fornitori e persino oggetti fisici». Cfr. N. Srnicek, *Platform capitalism*, Polity Press, 2016, 48.

¹⁰ Per *information pipelines* si intende l'insieme delle infrastrutture e canali di instradamento dell'informazione (motori di ricerca, social network, piattaforme di distribuzione e monetizzazione) che filtrano, gerarchizzano e distribuiscono contenuti e dati, determinando accesso, visibilità e ricavi nello spazio digitale.

¹¹ Così J. Kotkin, *The coming of Neo feudalism*, cit., 46-56.

Rileva ricordare che l'analisi di Kotkin si focalizza principalmente sull'aspetto sociale dell'avvento del “neo-feudalesimo”. Egli sostiene, in particolare, che, così come nella società feudale vi fosse una rigida organizzazione in ceti con distribuzione del potere per delega personale; nell'ordine digitale attuale, un nesso oligarchia–clerisy ricalca nobiltà e clero (primo e secondo stato), mentre “sotto” si assottiglia lo *yeomanry*, la forza lavoro che assume tratti quasi-servili per mancanza di asset e mobilità.

¹² Cfr. J. Peck, R. Phillips, *The platform conjuncture*, in *Sociologica*, No. 14, 2020, 73-99. S. Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*, PublicAffairs, 2019, 118-136.

¹³ *Ibidem*.

¹⁴ Cfr. P. Törnberg, *Platforms as States: The Rise of Governance through Data Power*, in O. Söderström and A. Datta (eds.), *Data Power in Action*, Bristol University Press, 2025, 43.

¹⁵ Cfr. M. Frapporti, *The Politics of Platforms. Exploring Platforms' Infrastructural Role and Power*, in S. Mezzadra, N. Cuppini, M. Frapporti, M. Pirone, (Eds.) *Capitalism in the Platform Age*. Springer, 2024, 82.

¹⁶ Ne sono un esempio *Libra* (poi ribattezzata *Diem*), la “cryptovaluta di Facebook”, o i vari tentativi messi a punto da Apple. In argomento N. Bilotta, F. Botti, *Libra and the others: The future of digital money*, *LAI Papers*, No. 19, 2022.

¹⁷ Primariamente la questione della moderazione dei contenuti sulle piattaforme digitali. Sul punto, tra gli altri, G. Gori, *Social media ed elezioni. I limiti del diritto e il rischio di una modulated democracy*, in G.L. Conti, M. Pietrangelo, F. Romano (a cura di), *Social media e diritti. Diritto e social media*, ESI, 2018, 203 ss.

¹⁸ U. Sommer, E. Matania, N. Hassid, *The rise of companies in the cyber era and the pursuant shift in national security*, in *Political Science*, No. 75, 2023, 140-164.

¹⁹ Ad esempio, nell'ambito della sanità Amazon, Starbucks e Uber/Lyft hanno introdotto – per i propri dipendenti – un rimborso viaggi per cure non disponibili nello Stato di residenza (come interruzione di gravidanza, ecc.).

²⁰ Sul punto si rinvia a C. Spiniello, *La tenuta della “democrazia elettorale” nell'era digitale*, in *Nuovi Autoritarismi E Democrazie: Diritto, Istituzioni, Società (NAD-DIS)*, No. 7, 2025, 213-227.

voro²¹ –, esse agiscono come istituzioni politiche di fatto. Tale esito, tuttavia, è stato reso possibile (anche) dall'applicazione di legislazioni statali e sovrastatali²², le quali hanno delineato «un'architettura della Rete nella quale le *tech companies* [potessero] prosperare»²³; ragione per cui la tesi secondo cui lo Stato – amputato dei suoi elementi fondamentali e, di conseguenza, incapace di disciplinare il cyberspazio – sia destinato ad eclissarli è, in realtà, del tutto fuorviante.

In questo senso, pur muovendo dall'esegesi della principale dottrina in argomento, il contenuto delle pagine a seguire ne rappresenta, al contempo, un arricchimento e (in qualche misura) un superamento. Il saggio ruota, nello specifico, intorno a tre direttrici di riflessione sul concetto di tecno-feudalesimo e sulle modalità di esercizio del potere pubblico-privato dentro e attraverso la rete.

Il primo nucleo tematico concerne l'inquadramento del tecno-feudalesimo nel contesto delle trasformazioni dello spazio cibernetico: nel sostenere che la feudalizzazione del cyberspazio costituisce un esito diretto del «processo di fortificazione della rete» qui teorizzato, si mostra come tale processo abbia generato una peculiare configurazione tecnopolitica, la quale distingue il tecno-feudalesimo dal feudalesimo tradizionale lungo dimensioni cruciali per analizzare e comprendere il portato giuridico-istituzionale delle nuove architetture del potere digitale.

Il secondo nucleo di riflessione è teso a riconcettualizzare il rapporto tra Stato e corporation digitali, assumendo che, anziché rappresentare due entità distinte, agiscano come un unico sistema sovrano entro cui, storicamente, si realizzano contingenti configurazioni di distribuzione del potere tra le diverse entità che lo compongono. In virtù di questo *continuum* di poteri pubblico-privati, ci si interroga – conseguentemente – sulla ri-definizione dei lineamenti classici dello Stato costituzionale di diritto: la sovra-ordinazione della Costituzione, il principio di legalità, la sovranità, la tutela dei diritti fondamentali²⁴. Contestualmente, uno spazio d'analisi è dedicato al concetto di sovranità digitale, centrale nel discorso sul tecno-feudalesimo, il quale assume – tuttavia – una connotazione politica totalmente differente rispetto a quella profilata dalle teorie sul ritorno dello Stato e della regolamentazione.

Il terzo asse argomentativo esamina l'intreccio tra potere e conoscenza nella configurazione tecno-feudale. Ivi si sostiene che la “fortezza” digitale eretta dalle grandi corporation opera al contempo come monastero e come cattedrale: come monastero, concentra, produce e custodisce il sapere; come cattedrale, lo mette in forma, ne governa la circolazione e ne ritualizza l'uso. Sul versante monastico, data center, algoritmi e software proprietari danno luogo a un sapere chiuso, sottratto allo scrutinio pubblico e protetto da barriere tecniche e geo-organizzative. Sul versante cattedrale, quel sapere è messo in scena attraverso formati performativi — feed, sistemi di raccomandazione, *micro-targeting* — che ne governano l'esposizione e la personalizzazione nelle pratiche quotidiane degli utenti, fino a dar luogo a routine formative ritualizzate nella nuova cattedrale digitale.

Da ultimo, le riflessioni proposte vengono ricondotte a sistema al fine di tracciare un bilancio del

²¹ Cfr. B. Filippo, M. Dif-Pradalier, J. Tiberghien. *Project Full Title Platform Labour in Urban Spaces: Fairness, Welfare, development - Report on new skills for platform economy and about the emerging scenarios fostered by the training program*, 2022. Consultabile all'indirizzo online: deliverable-d4-3.pdf.

²² Come più avanti si dirà, le corporation digitali si originano da decisioni sovrane e muovono nell'ambito di un quadro normativo statuale che ne definisce diritti, doveri e responsabilità.

²³ Cfr. M. Betzu, *Poteri pubblici e poteri privati nel mondo digitale*, in *La Rivista “Gruppo di Pisa”*, No. 2, 2021, 170 nonché Id., *I baroni del digitale*, Editoriale Scientifica, 2022, 25-26.

²⁴ Così come definiti da E. Cheli, *I fondamenti dello “Stato costituzionale”*, relazione al Convegno su “Lo Stato costituzionale. I fondamenti e la tutela”, organizzato dall'Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma 27-28 ottobre 2005.

concetto di tecno-feudalesimo, evidenziandone i limiti e le potenzialità euristiche.

2. FORTEZZA CYBERSPAZIO

Qualsiasi riflessione sulle forme politiche del digitale non può prescindere dalla comprensione delle sue architetture e dei cambiamenti materiali introdotti negli ultimi due decenni dalle grandi corporation digitali. Da infrastruttura pubblica e decentralizzata la rete è stata trasformata in un sistema oligopolistico basato su spazi di interazione proprietari e flussi di comunicazione sempre più simili alle forme *one-to-many* tipiche del broadcasting e, per quanto concerne le pratiche di sorveglianza elettronica di massa, *many-to-one*²⁵. In termini analitici, questo processo di trasformazione del cyberspazio può essere ricostruito a partire da due dinamiche intrecciate: la polarizzazione e la securitizzazione. Per polarizzazione intendiamo un'evoluzione del concetto di piattaforma, che ne supera la presunta neutralità per sottolinearne la dimensione architettonica e totalizzante: entità capaci di inglobare l'intero *stack* digitale – dall'infrastruttura alla gestione dei dati, dai protocolli ai dispositivi – configurandosi come monadi digitali in grado di controllare, in modo capillare, gli usi e le pratiche comunicative. Questo processo di concentrazione ha prodotto una nuova forma di potere che combina capacità infrastrutturali, controllo dei dati e potere normativo. Tale potere si basa sulla progressiva integrazione verticale di tali soggetti lungo l'intero ecosistema digitale, che produce distinte architetture multilivello che inglobano le dimensioni materiali, sociali e politiche del mondo contemporaneo: i tecnopoli. Ciascuna delle grandi corporation digitali – Apple, Meta, Google (Alphabet), Amazon, Microsoft, ma anche le cinesi Alibaba, Tencent, ByteDance – si è rapidamente espansa lungo tutti i livelli della rete, debordando dal livello delle applicazioni, da cui tipicamente nasce, fino a conquistare posizioni dominanti sui livelli delle infrastrutture fisiche, della gestione dati, dell'hardware e delle interfacce utente. In tal modo, aspetti critici della governance della rete degli anni '90 – come l'interoperabilità e la cooperazione tra servizi e sistemi eterogenei – sono sfumati in una nuova architettura, in cui pochi sistemi globali integrano al proprio interno l'intero *stack* della comunicazione digitale. Apple, ad esempio, produce software, dispositivi, sistemi operativi e piattaforme di distribuzione che compongono un universo chiuso in cui l'accesso alle informazioni e alle risorse è rigidamente mediato dall'impresa stessa. In modo simile, Amazon, nata come piattaforma di e-commerce, possiede oggi un'estesa rete di data center e infrastrutture cloud tramite Amazon Web Services (AWS), fornisce servizi di piattaforma per sviluppatori e aziende, e gestisce direttamente applicazioni e marketplace rivolti agli utenti finali. Microsoft integra verticalmente la propria filiera attraverso i data center di Azure, il sistema operativo Windows e la suite di produttività Office 365, fino ad arrivare a piattaforme collaborative come Teams. Google controlla la rete a partire dall'infrastruttura fisica – con cavi sottomarini e data center globali – fino al sistema operativo Android e ai servizi applicativi come Gmail, Maps e YouTube, creando un ecosistema chiuso e autosufficiente. Meta, pur focalizzandosi principalmente sul livello applicativo con piattaforme come Facebook, Instagram e WhatsApp, ha investito in infrastrutture proprie, inclusi data center e dorsali in fibra ottica, e sviluppa tecnologie di rete come Terragraph, espandendo il suo controllo anche sugli strati più profondi della rete. Questi esempi mostrano come le *Big Tech* realizzino un'integrazione verticale che consente

²⁵ Cfr. N. Srnicek, *Platform capitalism*, cit., nonché S. Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism*, cit.

loro di governare simultaneamente più livelli della rete – dall’infrastruttura alla piattaforma, dall’*hardware* fino ai servizi finali – consolidando così un controllo autonomo sui flussi di comunicazione di miliardi di utenti. Laddove la modernità geopolitica si fondava sul principio orizzontale del territorio e dello Stato-nazione, l’ordine computazionale contemporaneo è dunque strutturalmente verticale: un insieme di strati tecnologici e normativi che collegano il piano fisico delle infrastrutture a quello algoritmico dell’utente. Un polo tecnologico che produce ciò che Bratton²⁶ chiama “platform sovereignty” e “cloud feudalism”: una nuova forma di potere in cui la legittimità politica e la regolazione sociale emergono dal funzionamento tecnico dei tecnopoli, più che da istituzioni statali o normative tradizionali. In questo senso, il potere dei tecnopoli si manifesta come una forma di “biopolitica computazionale”, dove l’utente è allo stesso tempo produttore e prodotto di dati. Il processo di polarizzazione delle architetture di rete rende la governance stessa una funzione computazionale. I tecnopoli non si limitano a supportare la sovranità, ma la generano. Riprendendo Bratton, «it is not the state as a machine, but the machine as the state»²⁷. I tecnopoli incarnano questa logica nella misura in cui i protocolli, gli algoritmi, i dispositivi e le infrastrutture da essi sviluppate sostituiscono le istituzioni pubbliche nella produzione di norme, visibilità e decisione.

Da questa prospettiva, la dialettica da analizzare non è più dunque quella tra «networks and states»²⁸, ossia tra reti distribuite e Stati centralizzati, ma tra Stati e nuovi attori tecno-politici che esercitano funzioni di sovranità *de facto* in uno spazio sociale che coincide con quello della rete.

La seconda dinamica trasformativa della rete è la securitizzazione: il progressivo abbandono dell’immagine del mercato globale autoregolantesi, che aveva guidato l’espansione di Internet negli anni Novanta, a favore della visione di una fortezza assediata²⁹. L’emergere del paradigma della cybersecurity ha ridefinito l’intero ecosistema digitale: infrastrutture protette da filtri e firewall, protocolli basati su certificazioni centralizzate, dispositivi sottoposti a controlli preventivi, dati custoditi in grandi centri di calcolo e accessibili solo attraverso policy opache e algoritmi proprietari. Questa trasformazione è stata guidata tanto dalle esigenze di sicurezza degli Stati (militarizzazione, *intelligence*, difesa da minacce ibride) quanto dagli interessi economici delle corporation, che hanno trovato nel discorso securitario una potente legittimazione per consolidare la propria centralità. Seguendo la prospettiva della Scuola di Copenaghen, la securitizzazione consiste in un insieme di pratiche discorsive attraverso le quali un attore politico definisce un determinato fenomeno come minaccia esistenziale, giustificando così l’adozione di misure straordinarie³⁰. Applicata al contesto digitale, tale dinamica si manifesta quando governi, organizzazioni internazionali e corporation globali costruiscono la sicurezza cibernetica come priorità strategica, trasformando questioni tecniche in temi di sicurezza nazionale e geopolitica. Ad esempio, Hansen e Nissenbaum³¹ mostrano come le narrazioni politiche attorno al “cyberterrorismo” abbiano contribuito a ridefinire il cyberspazio come dominio di conflitto, legittimando interventi normativi e infrastrutturali straordinari. Allo stesso modo, Deibert³² sottolinea come la crescente interconnessione globale abbia

²⁶ B.H. Bratton, *The Stack: On Software and Sovereignty*, The MIT Press, 2016.

²⁷ *Idem*, 8.

²⁸ M.L. Mueller, *Networks and States: The Global Politics of Internet Governance*, The MIT Press, 2010.

²⁹ Cfr. M. Santaniello, *Fortezza Internet. L’incastellamento del cyberspazio*, cit., 135.

³⁰ Cfr. B. Buzan, O. Wæver, J. de Wilde, *Security: A New Framework for Analysis*, Lynne Rienner Publishers, 1998, 21 ss.

³¹ Cfr. L. Hansen, H. Nissenbaum, *Digital Disaster, Cyber Security, and the Copenhagen School*, in *International Studies Quarterly*, 53, 2009, 1155–1175.

³² Cfr. R.J. Deibert, *Black Code: Surveillance, Privacy, and the Dark Side of the Internet*, McClelland & Stewart, 2013, 115 ss.

spinto gli Stati a militarizzare la rete e a rafforzare il controllo sulle infrastrutture critiche, fondendo le dimensioni di sicurezza nazionale, economia e sovranità. Da parte sua, Dunn Cavelty³³ mette in luce come la securitizzazione del cyberspazio sia spesso guidata da narrazioni di crisi e vulnerabilità che esagerano i rischi per mobilitare risorse e consenso politico, contribuendo alla formazione di un'agenda securitaria che amplia il ruolo dello Stato nel dominio digitale. Allo stesso modo, Eriksson e Giacomello³⁴ analizzano il modo in cui la politica internazionale abbia progressivamente assimilato il cyberspazio tra gli ambiti della sicurezza strategica, mentre Balzacq³⁵ evidenzia come la securitizzazione non sia soltanto un atto discorsivo, ma un processo relazionale e pratico, in cui istituzioni, norme e tecnologie contribuiscono a ridefinire i confini del “sicuro” e dell’“insicuro”. Altri autori, come Klimburg³⁶ e Carr³⁷, hanno esplorato la dimensione geopolitica della securitizzazione della rete, sottolineando come le grandi potenze utilizzino il cyberspazio per proiettare influenza e riaffermare la propria sovranità tecnologica. Questo processo non solo ridefinisce il ruolo dello Stato, ma coinvolge anche le grandi corporation digitali, che, grazie al controllo delle infrastrutture e delle piattaforme globali, diventano attori centrali nella costruzione e nell'attuazione delle politiche di sicurezza cibernetica. La securitizzazione del cyberspazio si configura, dunque, come un processo politico complesso e multilivello, che intreccia discorsi, istituzioni, pratiche tecnologiche e strategie geopolitiche, ridefinendo profondamente le dinamiche di potere e la governance della rete.

La combinazione fra polarizzazione e securitizzazione produce quello che possiamo definire un processo di fortificazione del cyberspazio. La rete, da spazio distribuito, aperto e cooperativo, si è progressivamente trasformata in un ambiente delimitato da confini rigidi, sorvegliato in maniera capillare, ossessivamente protetto dall'esterno e gerarchizzato al proprio interno. In questo nuovo scenario, il confine fra Stato e tecnopolo diventa sempre più labile: la *weaponization* delle infrastrutture digitali, la geopoliticizzazione delle piattaforme e le battaglie per la sovranità digitale mostrano come gli stessi strumenti tecnologici possano essere usati come armi, come leve di potere geopolitico o come strumenti di controllo sovrano.

La formula “Polarizzazione + Securitizzazione = Fortificazione” sintetizza dunque la dinamica che ha dato origine alla Fortezza Cyberspazio. Essa non rappresenta solo un'evoluzione tecnica, ma un mutamento tecnopolitico che ridefinisce le condizioni stesse della cittadinanza digitale: gli utenti, come i sudditi nelle società feudali, cedono quote crescenti di autonomia e di diritti in cambio di protezione, sicurezza e accesso ai beni comuni digitali custoditi nei recinti delle grandi corporation.

Assumere la fortezza come metafora-guida del cyberspazio consente di cogliere l'intreccio fra trasformazioni architettureali della rete (centralizzazione, delimitazione, gerarchizzazione) e riassetto di governance (militarizzazione, sorveglianza, feudalizzazione delle funzioni pubbliche). Tale “incastellamento” conduce da un modello originariamente distribuito, aperto e orizzontale a uno spazio digitale polarizzato e securitizzato, in cui poteri privati esercitano prerogative tipiche della sfera pubblica.

In termini analitici, la Fortezza Cyberspazio designa dunque: (i) un artefatto (confini, bastioni, porte

³³ Cfr. M.D. Cavelty, *Cyber-security and threat politics: US efforts to secure the information age*, Routledge, 2008, 234 ss.

³⁴ Cfr. J. Eriksson, G. Giacomello, *The Information Revolution, Security and International Relations: (IR)relevant Theory?*, in *International Political Science Review*, No. 27, 2006, 221-244.

³⁵ Cfr. T. Balzacq (Ed.), *Securitization Theory. How Security Problems Emerge and Dissolve*, Routledge, 2011, 15-33.

³⁶ A. Klimburg, *The Darkening Web: The War for Cyberspace*, Penguin Press, 2017.

³⁷ M. Carr, *Public-private partnerships in national cyber-security strategies*, in *International Affairs*, No. 92, 2016, 43-62.

e torri dell'infrastruttura e delle interfacce) e (ii) un regime di governo (allocazione selettiva di accessi, autorizzazioni e sanzioni; *ban power*; giurisdizioni private; co-produzione di standard e compliance). Tale duplicità spiega perché la feudalizzazione non sia un accidente retorico, ma la grammatica istituzionale del potere digitale contemporaneo.

In questo quadro, la fortificazione del cyberspazio non è interpretabile come il risultato di una pura logica di concentrazione economica o di un inevitabile sviluppo tecnologico: essa è l'esito di una riconfigurazione dei rapporti di potere in cui Stati e tecnopoli si co-determinano, definendo nuove architetture di controllo e di governance. È proprio a partire da questa interdipendenza – e dalla progressiva ibridazione fra autorità pubbliche e poteri privati – che diventa necessario interrogarsi sul nesso tra Stato, corporation e sovranità digitale, oggetto del paragrafo seguente.

3. LO STATO E LE CORPORATION DIGITALI

L'idea che Stato e corporation siano sfere separate è un costrutto recente dell'immaginario statalista più che un dato storico. Le corporation moderne emergono dentro decisioni sovrane: sono abilitate da atti pubblici (concessioni, *charters*, codici societari) che conferiscono personalità giuridica, capacità patrimoniale e privilegi specifici. Sul piano giuridico, questa impostazione rientra nella c.d. "concession theory": la corporation è creatura dell'ordinamento, cioè un'entità artificiale che deve la sua esistenza alla volontà del sovrano e rimane, per ciò stesso, giustificabile e regolabile in quanto espressione di autorità pubblica. La dottrina contemporanea ne ricostruisce l'evoluzione e la persistenza, mostrando come anche oggi l'esistenza e l'operatività societaria dipendano da poteri statali (costituzione legale, mercati dei capitali, responsabilità limitata, procedure fallimentari)³⁸.

Sul piano storico-istituzionale, le prime grandi compagnie non furono meri attori "di mercato", ma organi delegati di governo. Il caso paradigmatico è la *East India Company*, cui la Corona e il Parlamento inglesi affidarono funzioni tipicamente sovrane (fisco, giustizia, guerra e diplomazia) in Asia: una "company-state" che amministrava territori, riscuoteva tasse e stipulava trattati. Di qui l'espressione "corporate sovereignty" per definire l'intreccio tra prerogative pubbliche e forma societaria nell'età moderna.

Nel lungo Ottocento, la modernizzazione del diritto societario non "liberalizza" la corporation fuori dallo Stato: ne riplasma i confini. La storia giuridica inglese mostra che lo sviluppo della *joint-stock company* fu il risultato di scelte normative controverse (dal *Bubble Act* alle riforme ottocentesche)³⁹ che ridefinirono quando e come gruppi privati potessero assumere personalità collettiva e raccogliere capitali. La forma impresa, dunque, non precede la politica: è una tecnica giuridica pubblica per organizzare produzione, rischio, investimento e responsabilità. Anche negli Stati Uniti l'ascesa della grande impresa è un processo eminentemente politico. William Roy documenta come la "corporate revolution" non fu guidata dall'efficienza

³⁸ In argomento, tra gli altri, J. Hardman, *The making of corporate legal concession theory*, in *Oxford journal of legal studies*, No. 44, 2024, 181-199; A. Rangchian, S.E. Lajevardi, *Concession and Chartered Companies in the Context of Public Law*, in *Public Law Studies Quarterly*, No. 52, 2022, 1819-1842; S.J. Padfield, *Corporate Social Responsibility & Concession Theory*, in *William & Mary Business Law Review*, No. 6, 2015, 4-35.

Degna di nota è anche la tesi proposta da M. Calise, *Da sponda a sponda: la metamorfosi corporativa tra Europa e America*, Annali ISAP, No. 2, 1994, 1-33.

³⁹ Approvato dal Parlamento britannico nel 1720 (per poi essere abrogato nel 1825), all'indomani della c.d. *South Sea Bubble*, il *Bubble Act* nacque al fine di reprimere la proliferazione di società per azioni non autorizzate e le raccolte speculative, imponendo che le *joint-stock companies* potessero operare solo con carta reale o atto del Parlamento. Sul punto R. Harris, *The Bubble Act: Its Passage and Its Effects on Business Organization*, in *The Journal of Economic History*, Vol. 54, No. 3, 1994, 610-27.

tecnologica, ma da conflitti e scelte istituzionali che socializzarono il capitale dentro la forma-corporation, conferendole privilegi legali e capacità di coordinamento prima impossibili⁴⁰. La corporation, in questa lettura, è un veicolo di potere pubblico-privato che nasce dalla (e riproduce la) sovranità statale.

Nel Novecento e oltre, le multinazionali non si “sostituiscono” agli Stati: operano piuttosto in continuità strutturale con essi, negoziandone regole, standard e giurisdizioni. La storiografia sulla *global history* dell’impresa⁴¹ parla di “Leviatani” privati che sfidano il controllo statale su temi globali (merci, ambiente, finanza, diritti umani, migrazioni), ma ciò è possibile proprio perché ordinamenti nazionali e regimi internazionali li abilitano (personalità giuridica transnazionale, protezione degli investimenti, standard contabili, mercati finanziari). La “diffusione” del potere descritta da Susan Strange non è quindi fuga dallo Stato, bensì riorganizzazione della sovranità attraverso reti pubblico-private che mantengono una coproduzione del governo economico⁴². Ne discende una tesi dirompente: storicamente, Stato e corporation sono contigui perché la seconda è forma tecnica della prima per governare risorse, territori e popolazioni; e la prima, a sua volta, si serve stabilmente della seconda per estendere capacità regolative e fiscali, dentro e oltre i confini. Dalle *chartered companies* coloniali alle *utilities* ottocentesche, fino alle piattaforme e ai giganti infrastrutturali contemporanei, la linea di continuità è l’origine e la legittimazione pubblica del potere societario. In breve: la corporation non è “fuori” dallo Stato; è uno dei suoi modi storici di esistere, agire e proiettarsi nell’economia mondiale.

L’idea che Stato e *corporation* non siano entità separate rappresenta un punto di partenza, ma non basta. Van Apeldoorn e De Graaff mostrano come la *corporation* sia fin dalle origini una creazione politica: non solo unità economica, ma istituzione resa possibile da precise scelte statali e dal quadro normativo che ne ha definito diritti, doveri e responsabilità⁴³.

La sua natura politica si manifesta attraverso diversi volti del potere: quello “comportamentale”, visibile nelle pratiche di lobbying e di influenza diretta sulle politiche pubbliche; quello “strutturale”, meno visibile ma più profondo, che permette alle corporation di orientare l’agenda e perfino le preferenze collettive, facendo apparire come naturale e legittimo un ordine sociale plasmato dagli interessi del capitale. Lo Stato, lungi dall’essere contrapposto, è parte integrante di questa dinamica: ha storicamente plasmato la forma-corporation e continua a garantirne le condizioni di riproduzione, mentre le corporation contribuiscono a definire gli spazi e i limiti di azione del potere pubblico.

Le piattaforme digitali rappresentano l’ultima metamorfosi di un intreccio antico tra poteri pubblici e privati. Come osservano Amoretti e Santaniello, il dibattito sulla “fine dello Stato” promosso negli anni Novanta da visioni cyber-libertarie si è rivelato illusorio⁴⁴. L’11 settembre 2001 e, più tardi, la crescente centralità della sicurezza informatica e dei dati hanno mostrato che il Leviatano non si è ritirato, ma ha rinegoziato i confini della propria autorità con le corporation globali.

La sovranità digitale emerge così come campo conteso, nel quale alcuni Stati (Stati Uniti, Cina) hanno già conquistato un margine di autonomia grazie al controllo delle proprie piattaforme, mentre altri (Eu-

⁴⁰ G.R. William, *Socializing Capital: The Rise of the Large Industrial Corporation in America*, Princeton University Press, 1997.

⁴¹ A.D. Chandler, B. Mazlish (Eds.), *Leviathans: Multinational corporations and the new global history*, Cambridge University Press, 2005, 1-18.

⁴² S. Strange, *Big Business and the State*, in *Millennium Journal of International Studies* 20, No. 2, 199, 245-50.

⁴³ B. Van Apeldoorn, N. de Graaff. *The Corporation in Political Science*, in G. Baars, A. Spicer (Eds.), *The Corporation. A Critical, Multi-Disciplinary Handbook*, Cambridge University Press, 2017, 134-159.

⁴⁴ F. Amoretti, M. Santaniello, *La corporation digitale pensa il mondo*, in C. Morganti, C. Palazzolo (a cura di), *I Soggetti e le azioni della politica nella storia del pensiero*, ETS, 2023, 77-93.

ropa, India, Russia) cercano di raggiungerla o di non rimanere colonie digitali. In questa partita, attori pubblici e privati non si fronteggiano come blocchi distinti: sono co-protagonisti, che si contendono e si scambiano porzioni di sovranità. Le Big Tech – Google, Apple, Amazon, Meta, Microsoft – svolgono funzioni un tempo monopolio degli Stati: amministrano identità digitali, controllano flussi informativi, regolano l'accesso allo spazio pubblico della comunicazione. Tuttavia, ciò non significa che gli Stati siano usciti di scena: al contrario, continuano a garantire i presupposti legali e geopolitici del potere delle piattaforme (brevetti, protezione giuridica, infrastrutture materiali, mercati finanziari). La “supremazia relativa” delle *Big Tech* dipende dunque tanto dalla loro posizione infrastrutturale quanto dal riconoscimento e dal sostegno pubblico che ne abilitano l'azione.

In questo senso, la corporation digitale incarna la continuità storica di cui parlano Calise e altri autori⁴⁵: non entità separata dallo Stato, ma suo prolungamento e insieme suo contrappeso. Essa è oggi lo strumento attraverso cui si ridefiniscono i margini della sovranità, mostrando che l'opposizione Stato–mercato non spiega più la realtà della governance globale. La vera posta in gioco è la ibridazione strutturale.

4. (COSA RESTA DE) I FONDAMENTI COSTITUTIVI DELLO STATO COSTITUZIONALE

In un assetto di governo in cui lo spazio pubblico digitale è retto da un *continuum* di poteri pubblici e privati che negoziano e condividono, più che contrapporsi, le prerogative sovrane, diviene dirimente interrogarsi sulla configurazione – o, meglio, ri-configurazione – dei pilastri che storicamente concorrono a definire lo Stato costituzionale: (i) la sovra-ordinazione della Costituzione, (ii) il principio di legalità, (iii) la sovranità, (iv) la tutela dei diritti fondamentali⁴⁶.

(i) *La sovra-ordinazione della Costituzione*

Shoshana Zuboff nel suo “*The Age of Surveillance Capitalism*” dedica uno spazio di riflessione al ruolo assolto dalle Costituzioni nell'ecosistema digitale, sostenendo che queste, e in particolare la Costituzione statunitense e il suo primo emendamento in materia di *free speech*⁴⁷, sia stato «sfruttato come scudo per una serie di pratiche innovative che sono antidemocratiche per fini e conseguenze e di fatto distruggono i valori del primo emendamento, finalizzati a proteggere l'individuo da ogni abuso di poteri»⁴⁸. Questa

⁴⁵ M. Calise, *Da sponda a sponda: la metamorfosi*, cit.; B. Van Apeldoorn, N. de Graaff. *The Corporation in Political Science*, cit.; A. Musacchio, S.G. Lazzarini. *Reinventing State Capitalism. Leviathan in Business, Brazil and Beyond*, Harvard University Press, 2014.

⁴⁶ Seguendo la ripartizione operata E. Cheli, *I fondamenti dello “Stato costituzionale”*, cit.

⁴⁷ Nell'elaborazione statunitense della libertà di espressione, un passaggio decisivo è costituito dalla dottrina del “clear and present danger”, formulata dal giudice della Corte Suprema O.W. Holmes in occasione del caso *Schenck v. United States* (1919). Secondo tale interpretazione le restrizioni al *free speech* sono ammissibili nei casi in cui le parole, per contesto e natura, creano un rischio imminente e concreto di produrre quei danni sostanziali che il legislatore ha titolo a prevenire; la verifica è una questione di prossimità e grado (più stringente, ad esempio, in tempo di guerra rispetto alla pace). Pur legittimando limiti, l'impostazione richiede tuttavia che ogni restrizione superi uno scrutinio rigoroso (*strict scrutiny*), basato sulla necessità della misura e inesistenza di alternative meno invasive, a tutela di un interesse pubblico concorrente. Cfr. O. Pollicino, *La prospettiva costituzionale sulla libertà di espressione nell'era di Internet*, in *MediaLaws*, No. 1, 2018, 16-15.

Una critica serrata alla giurisprudenza in materia di *free speech*, definita «ciò che si può definire una giurisprudenza-zombie della libertà di espressione: un corpo dottrinale spogliato del suo spirito animatore di eguaglianza espressiva e asservito al potere economico», è stata avanzata da J.E. Cohen, *The Zombie First Amendment*, in *W. & Mary L. Rev.*, Vol. 56, No. 1119, 2015, 1121-1132.

⁴⁸ Così S. Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism*, cit., 79.

lettura – che afferma in sintesi come un’interpretazione dogmatica del principio di libertà di parola abbia impedito di analizzare criticamente l’avvento di nuovi mercati e modelli economici che, pur rivendicando la protezione costituzionale, hanno finito per minare gli stessi valori democratici sanciti dalla Costituzione – offre supporto all’argomento secondo cui la Costituzione continua, nell’era digitale, ad operare di fatto come norma preordinata che irradia criteri di validità, interpretazione e rimedio in tutte le sedi, siano esse pubbliche o private. Nel *continuum* Stato–corporation digitali, la funzione della Costituzione resta, cioè, sostanzialmente regolatrice e, anzi, viene spesso invocata come cornice legittimante dell’esercizio di poteri privati e della loro gestione di funzioni d’interesse pubblico, filtrando l’esternalizzazione delle funzioni statali verso il privato e proceduralizzando l’esercizio di tali poteri. Rappresenta un (ulteriore) esempio di siffatta pratica – paradigmatico, peraltro, per comprendere come l’utilizzo strumentale dei Testi fondamentali travalichi la dimensione nazionale per inserirsi in quella sovranazionale – l’interpretazione proposta per l’art.16 della Carta europea dei diritti fondamentali dell’Unione europea in materia di libertà d’iniziativa economica. Dopo Lisbona, la Corte di giustizia dell’UE ha progressivamente tradotto la libertà d’impresa in un diritto fondamentale autonomo e, in più occasioni, in uno scudo contro obblighi tecnici generalizzati imposti ad intermediari digitali⁴⁹, impiegando in tal modo un precetto “costituzionale” europeo per legittimare l’autonomia regolativa privata delle piattaforme e per filtrare (o alzare la soglia di giustificazione di) misure pubbliche su dati, algoritmi e infrastrutture di rete. Ciò non deve, tuttavia, sorprendere: la contiguità che si rinviene nel rapporto tra Stati e corporation digitali anima parimenti la relazione tra queste ultime e le Costituzioni – che di quegli Stati costituiscono il fondamento ordinamentale. D’altra parte, se è indubbio che le Carte costituzionali – come ha sostenuto autorevole dottrina nel parlare delle c.d. «clausole di eternità»⁵⁰ – rispondono «a esigenze che non attengono alla sfera politica contingente, bensì a percorsi di ‘lunga durata’, in grado di impegnare la vita e gli sviluppi di una comunità anche rispetto alle generazioni future»⁵¹; è pur sempre vero che le Stesse nascono nell’alveo di una certa congiuntura storica – incorporando gli equilibri, i conflitti e i compromessi propri di quel frangente – e si evolvono, nella sponda offerta all’interpretazione dei loro principi, a seconda del «momento costituzionale»⁵².

(ii) *Il principio di legalità*

Poiché lo spazio virtuale è globale mentre gli Stati operano entro confini territoriali, nell’intreccio di poteri pubblico-privati l’attuazione del principio di legalità – che si sostanzia, grossomodo, nella previsione di un adeguato livello di codificazione delle regole di governance del digitale, sia dal punto di vista sostanziale che procedurale – non si esaurisce nell’intervento pubblico ma obbliga le stesse corporation a “correggere la propria legge”, introducendo garanzie di equità e trasparenza procedurale nei loro ordinamenti interni. Tale processo, come può intuirsi, tramuta una governance privata in regolamentazione alternativa dello spazio pubblico, facilmente suscettibile di assumere caratteri opachi, volatili e asimme-

⁴⁹ In particolare, nelle sentenze *Scarlet Extended* (C-70/10) e *SABAM v. Netlog* (C-360/10) la CGUE ha qualificato gli ordini di filtrare *ex ante* l’intero traffico degli utenti come interferenze particolarmente incisive nella libertà d’impresa, poiché costringono i provider a predisporre, a proprie spese, sistemi permanenti, complessi e onerosi; dunque, sproporzionati rispetto agli scopi perseguiti. Sul punto N. O’Connor, *Business Freedoms and Fundamental Rights in European Union Law*, in *Oxford Studies in European Law*, 2024, 91-134.

⁵⁰ Così Peter Häberle, *Stato costituzionale. Sviluppo storico*, in *Enciclopedia giuridica*, XXX, Istituto della Enciclopedia italiana, 2000.

⁵¹ Cfr. E. Cheli, *I fondamenti dello “Stato costituzionale”*, cit., 2-3.

⁵² B. Ackerman, *We the People, Volume 1: Foundations*, Harvard University Press, 1991 e Id. *We the People, Volume 2: Transformations*, Harvard University Press, 1998.

trici: le piattaforme digitali producono, infatti, regole generali (*ToS*, *Community Standards*, *Acceptable Use Policies*) spesso modificabili unilateralmente e applicabili *erga omnes* agli utenti di qualunque giurisdizione⁵³. Ciò comporta l'esercizio di una triplice funzione. “Quasi-legislativa”, perché definisce condotte lecite (e illecite) e condizioni d'accesso e uso al di fuori di procedure democratiche o di controllo parlamentare; “quasi-esecutiva”, dal momento che le regole sono implementate “nel codice” tramite architetture tecniche, gestione del traffico e sistemi di monitoraggio automatizzato, che plasmano *ex ante* la visibilità dei contenuti e l'accesso ai servizi; “quasi-giudiziaria”, poiché la rimozione, la chiusura di account o la rescissione contrattuale avviene spesso senza notifica adeguata né motivazione sufficiente e mediante rimedi limitati, con impatti diretti su principi costituzionali quali la libertà di espressione, la tutela dei dati personali e le garanzie del giusto processo. In questo senso, la letteratura sul «costituzionalismo sociale»⁵⁴ e sulla governance di piattaforma⁵⁵ evidenzia come le grandi infrastrutture tecnologiche elaborino regole, procedure e rimedi che svolgono funzioni para-costituzionali (trasparenza, contraddittorio, revisione), pur restando al di fuori dei circuiti ordinari di accountability democratica.

(iii) *La sovranità*

La trasformazione, *rectius*, liquefazione del classico concetto di sovranità statale è un tema ampiamente discusso in dottrina⁵⁶. Nell'ordine giuridico internazionale di matrice westfaliana, uno Stato sovrano è, nella sua accezione minima, un'entità dotata di un territorio definito e di una popolazione permanente, dell'autorità di governare quel territorio e della capacità di intrattenere relazioni con altri Stati. Tali prerogative sono oggi detenute parimenti dalle corporation digitali (e segnatamente da quelli che abbiamo definiti tecnopoli), esse infatti: (i) dispongono di “territori” non contigui, demarcati da protocolli, flussi di dati e algoritmi, con confini virtuali che presidiano; (ii) governano “popolazioni” stabili di dimensioni miliardarie, cui impongono regole interne e sanzioni; (iii) esercitano un'autorità di governo emergente e performativa, capace di resistere alle ingerenze statali e di praticare arbitraggio regolatorio; (iv) possiedono la capacità di intrattenere relazioni esterne, negoziando con autorità pubbliche, praticando forme di “diplomazia” e partecipando alla costruzione di nuove istituzioni e standard transnazionali più consoni ai propri interessi⁵⁷. In questo quadro, il conflitto non si gioca più (solo) tra Stati, ma anche tra sovranità statali e sovranità di piattaforma: le prime fondate sul territorio, le seconde su protocolli, dati e interfacce; le prime legittimate da procedure democratiche, le seconde da accordi di adesione e performance tecnica.

iv) *La tutela dei diritti fondamentali*

Quello che costituisce, secondo alcuni Autori⁵⁸, il profilo di novità più rilevante, per la sua potenzialità

⁵³ Sul punto L. Belli, J. Venturini, *Private ordering and the rise of terms of service as cyber-regulation*, in *Internet Policy Review*, No. 5, 2016.

⁵⁴ Cfr. G. Teubner, *Societal Constitutionalism: Alternatives to State-Centered Constitutional Theory?*, in C. Joerges, I.J. Sand, G. Teubner (Eds.), *Constitutionalism and Transnational Governance*, Oxford Press, 2004, 3-28.

⁵⁵ In argomento T. Gillespie, *Custodians of the Internet. Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media*, Yale University Press, 2018; J. van Dijck, T. Poell, M. de Waal, *The Platform Society: Public Values in a Connective World*, Oxford University Press, 2018; R. Gorwa, *The platform governance triangle: conceptualising the informal regulation of online content*, in *Internet Policy Review*, No. 8, 2019.

⁵⁶ Dei numerosi contributi in argomento, si ricordano qui J. Habermas, *La costellazione postnazionale*, Feltrinelli, 1999; N. Walker (Ed.), *Sovereignty in Transition*, Hart Publishing, 2003; S. Sassen, *Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages*, STU-Student edition, Princeton University Press, 2006; S. Cassese, *Chi governa il mondo?*, il Mulino, 2013; C. Galli, *Sovranità*, il Mulino, 2019.

⁵⁷ Cfr. J.E. Cohen, *Law for the Platform Economy*, in *UC Davis Law Review*, No. 51, 2017, 199-203.

⁵⁸ Nel modello giuspositivistico dello Stato di diritto di ascendenza liberale, le libertà fondamentali sono intese come esito del rapporto pattizio tra cittadino e autorità e ricevono fondamento nella legge ordinaria, alla quale restano subordinati.

storica, dello Stato costituzionale – ossia il riconoscimento e la tutela dei diritti fondamentali – assume, nell’era digitale, una valenza del tutto rinnovata. Se, per un verso, infatti la rete ha aperto, almeno apparentemente⁵⁹, straordinari scenari di progresso – in termini di espressione e godimento dei diritti fondamentali, prima fra tutte la libertà di manifestazione del pensiero –; per altro verso, essa ha originato nuove forme di soggezione, dinanzi alle quali, peraltro, i rimedi tradizionalmente posti a tutela dell’individuo hanno perduto (o visto attenuarsi) la loro valenza prescrittiva⁶⁰. Come si è detto, le infrastrutture digitali, esercitando poteri regolatori su territori non contigui e popolazioni globali, valicano le giurisdizioni nazionali e sovranazionali e definiscono standard e condizioni d’uso che si applicano indipendentemente dalle leggi nazionali, creando di fatto un ordinamento parallelo sovrapposto a quelli statale⁶¹. Parallelamente, l’azionabilità della tutela dei diritti non si esplica più (soltanto) nelle classiche sedi giudiziarie – Tribunali e Corti –, ma anche entro meccanismi para-giurisdizionali di matrice privata. L’esempio più emblematico è l’*Oversight Board* di Facebook⁶²: un organo (istituito da Meta e finanziato tramite trust) che esamina ricorsi sulla moderazione dei contenuti, adotta decisioni motivate richiamando gli standard internazionali dei diritti umani, vincola la piattaforma nel caso concreto e formula raccomandazioni di policy non vincolanti, fungendo da foro complementare seppur interno – per la tutela, *in primis*, della libertà di espressione. Certamente, l’esperienza dell’*Oversight Board* induce a riflettere sul confine tra pubblico e privato nella tutela dei diritti: parte della dottrina ha inquadrato l’organo alla stregua di una forma di «privatizzazione della giustizia», un arbitro creato da un privato per decidere su materie che toccano interessi pubblici⁶³; a detta di chi scrive, invece, esso si inserisce pienamente nel processo di ibridazione o contiguità tra pubblico e privato di cui si è detto. Pur essendo formalmente privato, l’*Oversight Board* persegue, infatti, finalità di interesse generale (proteggere diritti fondamentali) e impiega standard giuridici universali, fungendo quasi da “corte para-statale” inserita però in un contesto aziendale.

5. MONASTERI, CATTEDRALI E TECNOPOLI

Il terzo insieme di riflessioni riguarda il rapporto tra potere e sapere nella società tecno-feudale. L’ar-

nate. Con lo Stato costituzionale, invece, i diritti fondamentali si radicano direttamente nella Costituzione e, per ciò stesso, occupano una posizione di sovra-ordinazione rispetto alla legge: almeno quanto al loro nucleo essenziale; il che ha portato a qualificare l’età contemporanea come «età dei diritti». Cfr. N. Bobbio, *L’età dei diritti*, Einaudi, 1997.

⁵⁹ L’illusorietà di tale esito sarà discussa criticamente nelle pagine a seguire.

⁶⁰ In tal senso E. Celeste, *Costituzionalismo digitale e piattaforme: verso una costituzionalizzazione della lex digitalis*, in *Comunicazione Punto Doc*, No. 25, 2021, 107, sostiene che «diffamazione, disinformazione, bullismo, molestie, incitamento all’odio non rappresentano nuovi pericoli del ventunesimo secolo [ma la loro] variante online» e, quindi, il loro potenziale di diffusione su ampissima scala, ha aumentato esponenzialmente il numero (e le modalità) di violazione dei diritti che ledono.

⁶¹ In argomento A. Venanzoni, *Cyber-costituzionalismo: la società digitale tra silicolonizzazione, capitalismo delle piattaforme e reazioni costituzionali*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, No. 1, 2020, 5-34.

⁶² Per un approfondimento dell’organo si rimanda a D. Wong, L. Floridi, *Meta’s oversight board: A review and critical assessment*, in *Minds and Machines*, No. 33, 2023, 261-284; nonché – per la dottrina italiana – a A. Iannotti Della Valle, *La giurisdizione privata nel mondo digitale al tempo della crisi della sovranità: il “modello” dell’Oversight Board di Facebook*, in *Federalismi. it*, No. 26, 2021, 144-167.

⁶³ Sul punto A. Gerosa, *La tutela della libertà di manifestazione del pensiero nella rete tra Independent Oversight Board e ruolo dei pubblici poteri. Commenti a margine della decisione n. 2021-001-FB-FBR*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, No. 2, 2021, 427-440; M. Bassini, *Libertà di espressione e social network, tra nuovi spazi pubblici e poteri privati*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, No. 2, 2021, 43 ss.; O. Grandinetti, *Le piattaforme digitali come “poteri privati” e la censura online*, in *Rivista italiana di informatica e diritto*, No. 4, 2022, 175-188; A. Jr. Golia, *Pluralità degli ordinamenti giuridici e costituzionalizzazione degli spazi digitali. Osservazioni sulla giurisprudenza dell’Oversight Board*, in *Quaderni costituzionali*, No. 3, 2023, 595-619; E. Birritteri et al., *Contrasto alla disinformazione, Digital Services Act e attività di private enforcement: fondamento, contenuti e limiti degli obblighi di compliance e dei poteri di autonormazione degli operatori*, in *MediaLaw*, No. 2, 2023, 52-87.

gomentazione è che la fortezza digitale eretta dalle grandi corporation non sia soltanto un'infrastruttura economica, ma anche un'istituzione cognitiva di stampo feudale: funziona al tempo stesso da monastero e da cattedrale. Da monastero, perché concentra e custodisce il sapere nei data center, nei software proprietari, negli algoritmi delle piattaforme, nelle *black box* dell'intelligenza artificiale. Qui i meccanismi di produzione, classificazione e selezione della conoscenza restano e nei software proprietari, sottratti allo sguardo pubblico, resi inaccessibili tanto tecnicamente quanto geograficamente. È un sapere “monastico”, chiuso, protetto, regolato da rituali specialistici e riservato a ristretti gruppi di tecnici e manager. Ma è anche un sapere da cattedrale, perché quel sapere viene poi formattato, sintetizzato e ostentato nelle forme visibili dei feed, delle raccomandazioni, del *matching*, del *microtargeting*: una conoscenza resa spettacolo, tradotta in riti quotidiani che organizzano l'esperienza delle masse nello spazio sacralizzato della piattaforma. In questa duplicità si manifesta la natura tecno-feudale del potere cognitivo contemporaneo: le piattaforme non si limitano a possedere la conoscenza, ma ne determinano le forme di visibilità e i percorsi di circolazione, esercitando un controllo capillare sull'accesso, sull'interpretazione e sull'uso del sapere stesso. Così facendo, esse consolidano la propria egemonia non solo economica, ma anche epistemica, trasformando la produzione e la distribuzione della conoscenza in strumenti di governo delle soggettività e di organizzazione dell'ordine sociale.

Nell'analisi di Georges Duby⁶⁴, le istituzioni religiose medievali – monasteri e cattedrali – svolgevano funzioni ben oltre la sfera spirituale. I monasteri erano centri di accumulazione e organizzazione delle risorse: concentravano terre, disciplinavano il lavoro contadino e costituivano nodi di innovazione agricola e culturale. La regola monastica, ricorda Duby, era una tecnica di governo del tempo e dei corpi, che ordinava la vita quotidiana in funzione della preghiera e del lavoro (*ora et labora*). Le cattedrali, invece, rappresentavano la dimensione simbolica e politica del potere ecclesiastico: erano “libri di pietra”, dispositivi monumentali che non solo celebravano il divino, ma traducevano in forme visibili l'ordine gerarchico e il sistema di valori che reggeva la società feudale⁶⁵.

Queste istituzioni, pur formalmente religiose, erano al centro di un regime di sovranità condivisa: la loro autorità non si contrapponeva al potere secolare, ma lo integrava, offrendo legittimazione ideologica e strumenti pratici di organizzazione economica e sociale. Duby insiste su questo aspetto: monasteri e cattedrali non erano entità “altre” rispetto al potere politico, bensì dispositivi di mediazione che rendevano possibile la riproduzione dell'ordine feudale.

Se trasportiamo questo schema nel presente, i tecnopoli possono essere compresi come le nuove istituzioni egemoniche della contemporaneità. Essi, come i monasteri, si presentano come luoghi di accumulazione e custodia – oggi di dati, algoritmi e conoscenze – e come strumenti di disciplinamento del tempo e delle condotte, attraverso una peculiare economia dell'attenzione⁶⁶ e inediti meccanismi di disciplinamento basati sulla previsione dei comportamenti⁶⁷ (*scrolling*, notifiche, metriche di attenzione). Come le cattedrali, producono spettacolarizzazione, legittimazione simbolica e nuove forme di rappresentazione collettiva⁶⁸. Attraverso le interfacce, le metriche, e le regole di visibilità i rituali collettivi

⁶⁴ G. Duby, *Les temps des Cathédrales. L'art et la société 980-1420*, Gallimard, 1976.

⁶⁵ *Idem*, 113-220.

⁶⁶ V.R. Bhargava, M. Velasquez, *Ethics of the Attention Economy: The Problem of Social Media Addiction*, in D. W. Rutgers, J. Moriarty (eds.), *Business Ethics Quarterly*, Oxford University Press, 2021, 321-359.

⁶⁷ S. Zuboff, *The Age of Surveillance Capitalism*, cit., 189.

⁶⁸ C.E. Robertson, K.S. Del Rosario, J.J. Van Bavel, *Inside the funhouse mirror factory: How social media distorts perceptions of norms*, in *Current Opinion in Psychology*, No. 60, 2024, 1-7.

(gli eventi globali trasmessi in diretta, le metriche di popolarità), e l'architettura tecnica che regola la visibilità, esse plasmano un immaginario condiviso, facendo apparire naturale un ordine socio-tecnologico fondato sulla connessione permanente e sulla condivisione costante del quotidiano. Come osserva Beer⁶⁹, gli algoritmi delle piattaforme agiscono come *infrastructures of knowing*, strutturando ciò che è visibile e pensabile nello spazio pubblico digitale. Allo stesso modo, Gillespie⁷⁰ mostra come le piattaforme esercitino un potere normativo nella definizione di ciò che conta come informazione rilevante, mentre Striphas⁷¹ descrive questa trasformazione come una forma di *algorithmic culture*, nella quale i processi di selezione automatizzata organizzano la produzione culturale e cognitiva su scala planetaria. Tale doppia natura – monastica e cattedrale – evidenzia come il potere delle piattaforme non consista soltanto nel possesso di dati e infrastrutture, ma nella capacità di modellare gli orizzonti epistemici collettivi, orientando l'attenzione, definendo gerarchie di significato e plasmando i modi stessi con cui la società conosce e interpreta il mondo. In questa prospettiva, la società tecno-feudale non è semplicemente un ordine economico dominato dalle corporation digitali, ma un regime epistemico nel quale la conoscenza diventa al tempo stesso risorsa, strumento di governo e terreno di legittimazione del potere.

Il parallelismo, lungi dall'essere puramente metaforico, sottolinea la continuità storica di funzioni: così come monasteri e cattedrali erano strumenti con cui il potere medievale articolava economia, cultura e sovranità, i tecnopoli costituiscono oggi dispositivi attraverso i quali Stati e corporation co-producono la governance del mondo connesso. In entrambi i casi, la centralità di queste istituzioni risiede nella loro capacità di fondere insieme dimensione materiale (terra, lavoro; dati, infrastrutture) e dimensione simbolica (fede, salvezza; connessione, trasparenza), rendendo operativa la sovranità in forme che eccedono la dicotomia tra pubblico e privato. Da questa prospettiva, quello che qui definiamo tecno-feudalesimo rappresenta, ancora una volta, una forma più centralizzata del feudalesimo storico. Se le funzioni pubbliche di sicurezza e conoscenza erano, nel medioevo, distribuite tra un potere temporale localizzato e un'autorità spirituale anch'essa diffusa lungo una rete articolata di centri di produzione e diffusione, nel tecno-feudalesimo ogni funzione è centralizzata presso la Fortezza Cyberspazio.

6. CONCLUSIONI

Il confronto tra feudalesimo storico e tecno-feudalesimo consente di mettere a fuoco la trasformazione insita nelle strutture di potere che dominano l'odierna società e dalle quali discendono profonde implicazioni di natura giuridica, politologica ed economica. Il (novellato) regime di ciò che abbiamo qui definito tecnopolo ridefinisce concetti chiave come sovranità, autorità e tutela dei diritti. Esso, infatti, concentra l'autorità in pochi centri sovrani coprodotti da poteri pubblici e privati. Pochi tecnopoli globali (Google, Amazon, Meta, Apple, Microsoft, ecc.) operano come "fortezze" planetarie dotate di un centro algoritmico che esercita potere su scala mondiale. A differenza dei castelli feudali inseriti in una rete di vassallaggi, tuttavia, queste corporazioni agiscono con un'autorità unificata che raggiunge simultaneamente miliardi di individui. La sovranità non è più diffusa in molteplici signorie, ma accentrata verticalmente: i tecnopoli detengono un controllo quasi sovrano sui propri ecosistemi digitali, analoga-

⁶⁹ D. Beer, *The social power of algorithms*, in *Information, Communication & Society*, No. 20, 2017, 1-13.

⁷⁰ T. Gillespie, *The relevance of algorithms*, in T. Gillespie, P. Boczkowski, K. Foot (Eds.), *Media Technologies: Essays on Communication, Materiality, and Society*, MIT Press, 2014, 167-194.

⁷¹ T. Striphas, *Algorithmic culture*, in *European Journal of Cultural Studies*, No. 18, 2015, 395-412.

mente a regni privati che trascendono i confini degli Stati.

Peraltro, mentre nel medioevo il signore governava corpi e terre entro limiti geografici, oggi le Big Tech governano dati e comportamenti in uno spazio ubiquo e virtuale. Attraverso algoritmi proprietari e sistemi di *data mining*, queste piattaforme penetrano nella sfera quotidiana e intima degli individui. Ogni azione online (dai clic ai movimenti del cursore, dalle preferenze alle relazioni sociali) può essere monitorata e modellata tramite feed, raccomandazioni personalizzate e *micro-targeting* comportamentale. Ne risulta un controllo capillare senza precedenti, che supera sia la portata dell'Impero medievale, che non interveniva nella vita privata dei sudditi, sia i vincoli del vassallaggio, che si dipanavano in reti complesse e articolate su più livelli.

Di più, se nel sistema feudale l'Impero o la monarchia fornivano un ideale – seppure spesso formale – di bene comune e legittimazione superiore; nel contesto digitale odierno, invece, l'autorità dei tecnopoli non persegue un fine pubblico universale, ma è guidata da logiche privatistiche e securitarie. Ogni tecnopolo digitale impone le proprie regole e visioni (termini di servizio, *standard* comunitari, algoritmi di moderazione) all'interno del proprio “feudo” digitale, spesso in assenza di trasparenza o controllo esterno. Ciò crea un ecosistema frammentato di poteri paralleli, anche se integrati, in cui i valori e le norme sono dettati dai proprietari delle infrastrutture tecnologiche, anziché da processi democratici o da principi condivisi di giustizia sociale.

In questo contesto l'individuo si trova soggetto a due sovranità parallele. Da un lato vi è lo Stato nazionale, che conserva strumenti coercitivi tradizionali (leggi, polizia, giustizia) ma il cui potere è indebolito dall'erosione dei confini digitali. Dall'altro lato vi sono le grandi corporazioni tecnologiche, che esercitano una sovranità di fatto sulle informazioni, sulle comunicazioni e su molte opportunità economiche e sociali. Questo duplice potere genera un “ecosistema di doppi poteri” contigui, in cui il cittadino-utente deve rapportarsi sia all'autorità pubblica sia a quella privata. Le garanzie e i diritti faticosamente conquistati nei confronti del potere pubblico (trasparenza, *accountability* democratica, tutela della *privacy*, libertà di espressione, *due process*, etc.) rischiano di essere aggirati o indeboliti dal potere privato digitale, che opera con regole proprie. Le istituzioni statali, dal canto loro, spesso integrano o si appoggiano a queste infrastrutture private (ad esempio per la sorveglianza, la comunicazione o persino l'erogazione di servizi), finendo talora per rafforzarne l'influenza invece di limitarla. Ne deriva un contesto in cui la sovranità statale e quella dei tecnopoli si intrecciano, ridefinendo il concetto stesso di potere e di governo: la prima (pubblica) è in crisi di efficacia sul terreno globale, la seconda (privata) non ha legittimità democratica ma detiene strumenti di controllo capillare.

Concludiamo, quindi, affermando che il tecno-feudalesimo non rappresenta un ritorno al passato, ma una configurazione inedita in cui elementi antichi (relazioni di dipendenza personale, frammentazione dell'ordine comune) si innestano su architetture algoritmiche e infrastrutture transnazionali di portata planetaria. Il risultato è un modello di sovranità digitale al tempo stesso globale e intima, che ingloba e supera tanto la logica imperiale quanto quella vassallatica.